

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e la non punibilità per particolare tenuità del fatto: profili sostanziali e processuali

Scuola Forense Veneziana

Lunedì 8 marzo 2021

Piattaforma Zoom

Con la partecipazione delle Scuole Forensi dell'Alto Tirreno, Trani e Taranto

Avv. Barbara De Biasi

Sospensione del procedimento con messa alla prova

- Il nuovo istituto è disciplinato, sul piano sostanziale, negli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater (art. 3 L. 67/2014); sul piano processuale, negli artt. da 464 bis a 464 novies c.p.p. (art. 4 L. 67/2014) nonché nei nuovi artt. 141 bis e 141 ter disp. att. c.p.p. (art. 5 L. 67/2014). La legge ha anche modificato il D.P.R. 14/11/2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale (art. 6 L. 67/2014).
- La collocazione nel Libro VI (Procedimenti speciali), Titolo V bis, del codice di rito qualifica l'istituto come **rito speciale, il cui esito favorevole determina l'estinzione del reato (art. 464 septies, co. 1, c.p.p.)**.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ex artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater (introdotti dall'art. 3 della legge 28/4/2014, n. 67)

Condizioni oggettive:

- 1) Reati puniti con la **sola pena edittale pecuniaria** o con la pena edittale detentiva **non superiore nel massimo a quattro anni**;
- 2) Delitti indicati **ex art. 550, comma 2, c.p.p.** (resistenza P.U., lesioni personali stradali, furto aggravato, etc.)

Condizioni soggettive:

1) la sospensione del procedimento non può essere concessa più di una volta (art. 168 bis , co. 4°);

2) non può essere applicata ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza (art. 168 bis, co. 5°)

Il contenuto della misura (art. 168 bis, co. 2° e 3°)

- 1) prestazione di condotte riparatorie nonché, **ove possibile**, il risarcimento del danno cagionato;
- 2) affidamento dell'imputato al servizio sociale (eventuale attività volontariato e osservanza di prescrizioni)
- 3) svolgimento dei lavori di pubblica utilità: prestazione non retribuita a favore della collettività per non meno di 10 giorni e con durata giornaliera non superiore alle otto ore (compatibile con lavoro, studio, famiglia, salute)

Requisiti dell'istanza: linee guida redatte da giudici, avvocati, Uepe di Venezia (sito Ordine avvocati di Venezia)

1. Preliminare delibazione: trasmissione dell'istanza all'UEPE a mezzo pec con l'indicazione del titolo di reato, occupazione, situazione nucleo familiare, condotte riparatorie e/o risarcitorie che l'imputato intende porre in essere e/o la disponibilità allo svolgimento delle stesse, indicazione sussistenza presupposti soggettivi;
2. Indicazione disponibilità dell'Ente convenzionato per la messa alla prova (non tutti gli Enti lo sono).
3. L'UEPE rilascia attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza.

In punto inammissibilità dell'istanza di MAP

- Segnalo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (28136/20, depositata in data 9 ottobre 2020) che ha stabilito che in caso di inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna, non può conseguire *tour court* l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale. L'opposizione al decreto, infatti, costituisce presupposto per l'introduzione del giudizio immediato.

Presentazione dell'istanza può avvenire fino alle conclusioni ex art. 421 e 422 o non oltre l'apertura del dibattimento o con l'atto di opposizione dal decreto penale di condanna (art. 464 bis, co. 2, c.p.p.); eventualmente anche in fase di indagini (art. 464 ter c.p.p.).

L'istanza è presentata personalmente dall'imputato o a mezzo **procuratore speciale** (art. 464 bis, co. 3, c.p.p.)

Il vaglio del Giudice

- Ammissibilità della richiesta, previa verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Trasmissione del verbale all'UEPE per la predisposizione del programma di messa alla prova.
- Colloqui con l'imputato da parte dell'UEPE e redazione proposta programma di trattamento



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno

Prot. n. _____ del _____

Al sig. _____

**Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con
messa alla prova**
(Ai sensi dell'art. 464 bis del Codice di procedura penale)

Considerate le valutazioni complessive sulla persona, il contesto di vita e le risorse disponibili emerse dall'indagine sociale svolta nei confronti di:

_____ Eros nato il 22/09/1957

a _____ residente a _____ via _____ di Vittorio _____ 15

relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova

_____ pendente innanzi Tribunale Ordinario di Venezia

Udienza _____

si propone il seguente programma di trattamento

L'imputato durante il periodo dell'esecuzione della misura si impegna a:

1. mantenere contatti con l'UEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento e di seguito indicate e fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte: colloqui mensili;
2. risiedere in _____ all'indirizzo indicato in epigrafe e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora;
3. adempiere agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare, in particolare si impegnerà nelle seguenti azioni: documentare mensilmente il versamento dell'assegno di mantenimento;

4. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Associazione volontari pubblica assistenza Croce Verde Marcon o.n.l.u.s.
con sede in Via dello sport, n 18- Marcon (VE) 30020
- a) compiti svolti: autista- soccorritore
 - b) giorni e ore dell'impegno: 4 ore settimanali
- qualora si ritenga idonea tale associazione sebbene non convenzionata per il lavoro di pubblica utilità col Tribunale Ordinario; in alternativa presterà lavoro di pubblica utilità presso l'associazione Poseidone di Salzano (VE)
- a) compiti svolti: pulizia e manutenzione di area di interesse per la comunità
 - b) giorni e orari settimanali: 4 ore settimanali
5. adoperarsi nei confronti della vittima del reato con le seguenti modalità:
- a) prestazioni di tipo risarcitorio: proseguirà il versamento di [redacted] Euro mensili a copertura delle somme arretrate spettanti all'ex moglie e al figlio, documentando mensilmente all'UEPE tale versamento.
6. Sottoporsi a valutazione relativamente alla problematica della dipendenza e, in particolare, alla dipendenza da gioco, presso il Ser.D. di Mirano (VE) documentandone l'esito all'UEPE e, qualora proposto, si sottoporrà ad eventuale trattamento terapeutico.

Si evidenzia che le linee guida relative alla Messa alla Prova sottoscritte in data 30/1/2015 dal Tribunale di Venezia, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, dalla Camera Penale Veneziana e dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno per l'imputazione attribuita al soggetto, prevedono una durata della Messa alla Prova da un minimo di mesi 4 ad un massimo di mesi 6.



Il Funzionario di servizio sociale

L'interessato esprime il proprio consenso al presente programma e si impegna a comunicare all'UEPE eventuali variazioni significative con particolare riferimento alla dimora, e all'attività lavorativa.

Data

Firma



Per il Direttore reggente

RESPONSABILE
DELL'AREA DI SERVIZIO SOCIALE
Dott.ssa Federica FRATINI

In merito alla proposta di programma

- Il giudice potrà integrare il piano di trattamento, inserire prescrizioni concernenti le condotte riparatorie, etc. , chiedere integrazioni di indagine socio-familiare.
- Per modificare il programma proposto e firmato dall'imputato avrà **in ogni caso bisogno del consenso dell'imputato** (art. 464 quater, co. 34 c.p.p.) (consiglio di portare l'imputato in udienza).
- Sospensione del procedimento non superiore a due anni per reati con pena detentiva (sola o congiunta alla pecuniaria); non superiore ad un anno per reati puniti con la sola pena pecuniaria.
- Sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato entro 10 giorni dall'udienza di ammissione della messa alla prova.
- Relazione conclusiva da parte dell'UEPE e dichiarazione di estinzione del reato.

Disciplina transitoria

- *«In mancanza di una specifica disciplina transitoria, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova non è proponibile nel giudizio di appello o di cassazione, posto che il beneficio dell'estinzione del reato connesso all'esito positivo della prova presuppone lo svolgimento di un iter procedimentale **alternativo** alla celebrazione del giudizio, sulla base di una disciplina non applicabile oltre tale momento»(da ultimo, Cass. Pen. sez. III, 22/6/2016, n. 3892)*

Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione per la messa alla prova nel corso del dibattimento

*L'ordinanza di **rigetto** è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ex art. 586 c.p.p. (Cass. Pen., sez. un. 31 marzo 2016, n. 33216).*

La possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 464 quater, co. 7, c.p.p. si riferisce unicamente al contenuto dell'ordinanza, che **accoglie** la richiesta di messa alla prova.

Ordinanza di rigetto della richiesta di M.A.P. in fase di indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare

- In entrambi i casi l'imputato può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell'apertura del dibattimento (Cass. Pen., 4/11/2015, n. 45338; Cass. Pen, 21/10/2015, n. 4171). Vedi art. 448 c.p.p.

L'incidenza delle circostanze aggravanti nella valutazione del limite edittale (4 anni)

- *«Nella individuazione dei reati a cui è applicabile l'istituto della M.A.P. deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista da ciascun reato, **prescindendo** dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza nella contestazione di **qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale**» (Cass. Pen. sez. un., 31/3/2016, n. 33216).*

Art. 168 ter, co. 2, c.p.: L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

- *«In tema di guida in stato di ebrezza, il giudice che dichiara l'estinzione e del reato per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168 ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione di una sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria» (Cass. Pen., sez. IV, 20 settembre 2016, n. 39107).*

Cass. Pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21324

- *E' del giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata contestualmente all'opposizione ad un decreto penale di condanna.*
- *Contra, Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 2016, n. 25867*
- *Spetta al Giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di messa alla prova presentata contestualmente all'opposizione ad un decreto penale di condanna.*

Gli interventi della Corte Costituzionale in materia di messa alla prova

- Corte Costituzionale 5/7/2018, n. 141: « E' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non consente all'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Corte Costituzionale 21 febbraio 2018, n. 91:
questioni sottoposte al vaglio della Corte e
soluzioni.

- PRIMA QUESTIONE
- Art. 464 quater, comma 1, c.p.p. incostituzionale in quanto non prevede la possibilità di accesso al fascicolo delle indagini preliminari (violazione artt. 3, 111, 25, 27 Cost.).
- **Inammissibile in quanto è necessario ricorrere all'applicazione analogica art. 135 disp. att. c.p.p.**

SECONDA QUESTIONE

- Artt. 464 quater e 464 quinquies c.p.p. incostituzionali in quanto violerebbero la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) in quanto prevedono irrogazione sanzioni penali (alternative e/o sostitutive) senza alcuna condanna che accerti la responsabilità.
- **Non fondata in quanto «La presunzione di non colpevolezza trova protezione nei doveri di verifica imposti al giudice e nella libera volontà dell'imputato di accedere all'istituto».**

TERZA QUESTIONE

- Art. 168 bis, co. 2 e 3, c.p. incostituzionale in quanto la sanzione di cui si tratta sarebbe indeterminata, in violazione principio di legalità penale (art. 25, comma 2, Cost).
- **Non fondata in quanto da un lato per la durata esiste la previsione di cui all'art. 464 quater, co. 5, c.p.p. e dall'altro le prescrizioni possono cambiare in quanto la funzione rieducativa deve consentire il massimo grado di adattamento al caso concreto.**

QUARTA QUESTIONE

- Art. 464 ter, co. 4, c.p.p. incostituzionale nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazioni o integrazioni del programma di trattamento (art. 101 Cost. che prevede la soggezione del giudice alla legge), (art. 111 Cost., giusto processo), (art. 97 Cost. Buon andamento amministrazione).
- **Non fondata in quanto il consenso dell'imputato riguarda le condizioni stabilite e valutate dal giudice (analogamente al patteggiamento). Inoltre, la messa alla prova, che non a caso deve essere chiesta in apertura del giudizio, mira all'estinzione del reato ed è funzionale ad una semplificazione ed abbreviazione del procedimento.**

Casellario Giudiziale

Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, n. 231

- La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, e dell'art. 25, comma 1, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal **D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 122**, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale **richiesti dall'interessato** non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.

- *E' irragionevole e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penale richiesti dalla persona interessata: la menzione si risolve in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova poiché può creargli più che prevedibili difficoltà di accesso a nuove opportunità lavorative. Inoltre, la menzione nel certificato finisce per contraddire la ragion d'essere della dichiarazione di estinzione del reato, che è l'esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione , a carico dell'imputato».*
- *Art. 24, comma 1, del T.u. casellario giudiziale m-bis (sospensione) e m-ter (sentenze)*

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

- La causa di non punibilità è stata introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67.
- Principio ispiratore: «quando l'offesa è tenue e segue ad un comportamento non abituale, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena in favore di una tutela risarcitoria tipicamente civile».

Condizioni oggettive:

- Reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a **cinque anni** ovvero con pena pecuniaria, solo o congiunta (art. 131, co 1, c.p. .
- ai fini delle determinazione del limite edittale non si tiene conto delle circostanze del reato **ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle ad effetto speciale, per le quali comunque non opera il bilanciamento ex art. 69 c.p. (art. 131 bis, co 4, c.p.)**
- **Il comportamento dell'agente non deve essere di tipo abituale**

Art. 131 bis, co. 2, c.p.

- L'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità se l'agente ha agito per motivi abietti e futili, con crudeltà, anche in danno di animali; l'aver adoperato sevizie, l'aver approfittato di situazioni di minorata difesa della vittima; l'aver cagionato la morte o lesioni gravissime alla vittima

- La valutazione giudiziale in ordine alla **particolare tenuità dell'offesa** deve essere effettuata, per espressa indicazione normativa, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato di cui al 1° co. dell'art. 133 c.p. (modalità dell'azione, gravità del danno e del pericolo; intensità del dolo o grado della colpa (Cass. Pen., sez. III, 30/1/2018, n. 4202), unitamente alla non abitualità del comportamento (Cass. Pen., sez. VI, 28/3/2017, n. 26867)

Cass. Pen., sez. unite, 25/2/2016, n. 13681

«La sentenza riconosce l'astratta applicabilità a tutti i reati, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge».

- Nello specifico si pronuncia in merito all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ai reati di guida in stato di ebrezza e di rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici»
- *«Pur trattandosi di reati di pericolo presunto, resta pur sempre spazio per apprezzare **in concreto** l'impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato» (agente, in stato di gravissima alterazione alcolica, che si era posto alla guida di un'auto all'interno di un parcheggio isolato, spostandola solo di qualche metro).*
- *Recentemente, in senso conforme, Cass. Pen. sez. IV, 3/12/2018, n. 54018*

Cass. Pen., sez. V, 2/11/2017 n. 12823

- La sentenza annulla senza rinvio, perchè il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. la condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti di un uomo per il **furto, tentato, di una melanzana prelevata da un campo.**
- La Corte di Cassazione ha affermato l'applicabilità della nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore in ragione della natura sostanziale dell'istituto (Cass. Pen., sez. III, 23/5/2018, n. 23174). Trattasi di questione deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, co. 2, c.p.p., sempre che il ricorso sia ammissibile.

Alcune fattispecie valutate sotto il profilo della applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

- Per la configurabilità della causa di non punibilità in caso di **coltivazione domestica di sostanze stupefacenti**, Cass. Pen., sez. IV, 10/5/2017, n. 30238;
- Per l'**esclusione** della causa di non punibilità per il reato di **violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.** qualora venga reiteratamente omessa la corresponsione dell'assegno divorzile, anche di importo modesto, configurandosi un'ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio (Cass. Pen. sez. II, 10/5/2016, n. 23020)

- L'esclusione della particolare tenuità del fatto nel reato di **diffamazione a mezzo stampa** non è in contraddizione con l'applicazione della sola pena pecuniaria, poiché la scelta della pena denota non già la tenuità del fatto, bensì solo la sua particolare non gravità (Cass. Pen. , sez. V, 19/11/2015, n. 4298);
- Tribunale di Milano, sez. II pen., 13/5/2016, n. 6133 ha affermato l'astratta compatibilità tra l'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 (**rientro in Italia dello straniero espulso**) e la **causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.** (straniero, privo di precedenti penali, rientrato in Italia per far visita ad alcuni parenti essendo in possesso di un permesso di soggiorno di altro Paese comunitario).

Abitualita'

- Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento (Cass. Pen., sez. unite, 25/2/2016, n. 13681);
- La presenza di denunce o precedenti di polizia non costituisce elemento ostativo all'applicabilità della causa di non punibilità (Cass. Pen., sez. IV, 15/11/2018, n. 51526);
- Il reato permanente e il concorso formale di reati non sono riconducibili nell'alveo del comportamento abituale e non impediscono, pertanto l'esclusione della punibilità per tenuità del fatto (Cass. Pen., sez. III, 8/10/2015, n. 47039). E' esclusa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. finché la permanenza non sia cessata in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Cass. Pen., sez. III, 30/3/2016, n. 30383).

Profili processuali

- L'introduzione nel codice penale della causa di non punibilità del fatto ha imposto alcune modifiche al codice di rito e alle disposizioni in materia di casellario giudiziale .
- **Art. 411 c.p.p.**: la causa di non punibilità è inserita tra i casi di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è **nullo** se emesso senza l'osservanza della particolare procedura prevista dal 1° co° bis dell'art. 411 (Cass. Pen. , sez. V, 15/6/2017, n. 40293). Il provvedimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p., quando siano rispettate le previsioni in tema di contraddittorio fra le parti , **non è ricorribile per cassazione** (Cass. Pen., sez. III, 26/1/2017, n. 30685).
- Nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, **le «ragioni del dissenso»**, ma non le indagini suppletive e relativi mezzi di prova. In tal caso il giudice **deve fissare l'udienza camerale** (Cass. Pen., sez. IV, 29/11/2017, n. 10402; Cass. Pen., sez. V, 10/2/2016, n. 26876).

Sentenza predibattimentale di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p.

- La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, 1° co. bis c.p.p., presuppone che **l'imputato e il PM consensualmente non si oppongano** alla dichiarazione di improcedibilità (Cass. Pen., sez. II, 23/2/2017, n. 15838).
- *Si segnala la sentenza n. 5 del Tribunale di Spoleto datata 8 gennaio 2019 che ha pronunciato sentenza predibattimentale pur in costanza dell'opposizione del Pubblico Ministero (La norma non richiede la mancata opposizione parti; ratio legis è nel senso di svincolare il giudice dal dissenso ostativo delle parti; diverso il caso dell'opposizione dell'imputato il quale ha interesse ad una assoluzione nel merito e alla non iscrizione nel casellario giudiziale).*
- L'applicazione della causa di esclusione ex art. 131 bis c.p. può essere sollecitata in sede di merito e legittimità dal difensore dell'imputato munito di ordinario mandato ad litem e **non di procura speciale** (Cass. Pen., sez. VI, 11/2/29016, n. 12541).

- La causa di esclusione della punibilità non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dall'art. 34 D. Lgs. 274 del 28/8/2000 da considerarsi norma speciale (Cass. Pen., sez. unite , 22/6/2017, n. 53683).
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile (Cass. Pen. sez. V, 10/2/2017, n. 6347).

Art. 651 bis c.p.p.: Efficacia delle sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

- La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pronunciata in seguito a dibattimento, **ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso**, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno; la stessa efficacia ha la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito speciale»

Casellario Giudiziale

- Le sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis devono essere iscritte per estratto nel casellario giudiziale e sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro pronuncia (Art. 3, 1° co., lett. f, art. 5, 2° co., lett. d bis, D.P.R. 313/2002).
- **Tali sentenze non appaiono nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 24, 1° co., lett. f bis, art. 25, 1° co., lett. f bis D.P.R. 313/2002).**
- Le Sezioni Unite con la sentenza n. 38954, depositata in data 24 settembre 2019, hanno affermato che «il **provvedimento di archiviazione** per tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, dal datore di lavoro e dalla pubblica amministrazione».

Caso Pratico

- **PROSCIoglimento per esito positivo della messa alla prova. Richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili.**
- Tizio nell'anno 2018 viene citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p., per aver omesso di versare dall'anno 2012 l'assegno di mantenimento all'ex moglie e al figlio minore, facendo così mancare ai predetti i mezzi di sussistenza.
- Prima della data fissata per l'udienza dibattimentale i difensori di Tizio, muniti di procura speciale, avanzano istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli articoli 168 bis e ss. c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.
- Questi ultimi allegano all'istanza summenzionata la prova che Tizio dal 2017 corrisponde integralmente l'assegno di mantenimento al figlio minore e all'ex coniuge nonché la somma di € 300,00 mensili a titolo di arretrati per le somme non versate dal 2012 al 2017; allegano, inoltre, la certificazione comprovante le attuali condizioni di reddito di Tizio nonché la prova delle spese sostenute da Tizio per l'affitto della casa.
- Nel corso della prima udienza dibattimentale le persone offese, a mezzo di difensore munito di procuratore speciale, si costituiscono parte civile, opponendosi all'istanza formulata dall'imputato. Sostengono che, essendo creditori nei confronti dell'imputato di ulteriori € 30.000,00, le condotte risarcitorie già in atto non siano idonee a consentire l'ammissione del predetto al procedimento speciale.
- Il giudice, preso atto dalla situazione, decide di condizionare l'ammissione alla messa alla prova all'ulteriore versamento di una somma di € 10.000,00 a favore delle parti civili e rinvia l'udienza.
- All'udienza di rinvio, preso atto dell'adempimento da parte dell'imputato della condizione imposta, il giudice incarica l'UEPE della predisposizione del programma di trattamento e, successivamente, ammette Tizio alla M.A.P.
- All'udienza fissata per valutare l'esito positivo della messa alla prova e dichiarare estinto il reato, la parti civili chiedono la condanna dell'imputato all'ulteriore risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di difesa, depositando conclusioni scritte e nota spese.
- Dica il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, se la richiesta delle parti civili possa ritenersi rituale e motivi le ragioni.

Caso Pratico

- Tizio nel corso dell'anno 2016 si è reso responsabile della violazione ex art. 186, comma 2 e 2 bis, Cds.
- In relazione al procedimento penale che ne è scaturito, il predetto nell'anno 2018 ha chiesto e ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova per la durata di anni 1. L'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova veniva fissata dal giudice nel mese di gennaio dell'anno 2020.
- Nell'anno 2018 il predetto Tizio commette una nuova violazione dell'art. 186, comma 2, Cds, e questa volta chiede di patteggiare la pena nel corso delle indagini preliminari.
- Nel 2019 il GIP, accogliendo l'istanza di patteggiamento, pronuncia sentenza e applica all'imputato la pena accessoria della revoca della patente di guida, ritenendo sussistente la recidiva nel biennio.
- Dica il candidato se sussistevano i presupposti per l'applicazione della cd. «recidiva stradale» e se il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva, avrebbe potuto tenere conto del reato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.